CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRESIDENZA

Prot. n. 5326 / 2020 Segr. Pres.

Al Sig. PROCURATORE GENERALE
presso la CORTE di APPELLO
SEDE

Ai Sigg.ri PRESIDENTI di SEZIONE
della CORTE di APPELLO
SEDE

Al Sig. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
della CORTE di APPELLO
SEDE

Ai Sigg.ri PRESIDENTI dei CONSIGLI dell'ORDINE degli AVVOCATI
di PALERMO
AGRIGENTO
MARSALA
SCIACCA
TRAPANI
TERMINI IMERESE

OGGETTO: Provvedimento n° 182 del 25 marzo 2020 riguardante le modalità di trattazione delle udienze civili nella Corte di Appello.

Trasmetto il provvedimento emesso in data odierna relativo all'oggetto.

Cordiali saluti.

Palermo, 25 marzo 2020

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca

Segreteria Presidenza 0917423370 – e-mail segrpartic.ca.palermo@giustizia.it

Reg. Decr. n° 182 /2020

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 83 del d.l. 18/2020 prevede tra l'altro che

"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" [comma 1];

...

"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile" [comma 3];

....

"Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)" [comma 5];

...

"la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale" [comma 7 lett. f];

...

"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" [comma 7 lett. h];

Ritenuta la necessità urgente di adottare, coerentemente con tutti i provvedimenti di fonte primaria e secondaria fin qui emanati e con quelli organizzativi già adottati da questa Presidenza, ulteriori provvedimenti per la gestione dell'attività giudiziaria non sospesa allo stato limitatamente al periodo di sospensione obbligatoria dell'attività di udienza come sopra determinata;

Sentiti, per le vie brevi,

- il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello;
- i Presidenti delle sezioni civili della Corte di Appello;
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- il Magistrato addetto al settore civile dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione della Corte di Appello;
- il Magistrato di riferimento per l'informatica della Corte di Appello;

DISPONE

a) l'eventuale istanza volta a sollecitare il potere officioso di declaratoria di urgenza dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) ultima parte del d.l. 18/2020 deve essere depositata dal difensore, esclusivamente in via telematica, entro cinque giorni prima della data di udienza fissata e deve contenere l'espressa indicazione delle ragioni del grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione;

b) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno, ove possibile, mediante lo scambio e il deposito telematico di note, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, con le seguenti modalità:

   1) Il Presidente del Collegio fa comunicare alle parti, con decreto trasmesso telematicamente almeno tre giorni prima della data di udienza originariamente prevista, che lo svolgimento dell'udienza viene sostituito dallo scambio di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, fissando i relativi termini;
   2) con il provvedimento di cui al punto 1) il Presidente del Collegio fissa alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti esclusivamente le rispettive istanze e conclusioni, e un successivo termine per repliche;
   3) le conclusioni, le istanze e le eventuali repliche possono essere accompagnate da brevissime argomentazioni esplicative solo se strettamente necessarie, strutturate per punti e nella medesima forma delle dichiarazioni a verbale e comunque non riproduttive di quelle già formulate negli atti;
   4) le note previste dal punto 2 vengono accettate dalla cancelleria e acquisite al fascicolo telematico in tempo utile per garantirne la conoscenza alle parti e consentire l'esercizio del diritto di replica;
   5) l'omesso deposito di note o, comunque, di una dichiarazione di interesse al provvedimento o di una comunicazione di impedimento del difensore viene equiparato alla assenza delle parti all'udienza con gli effetti previsti dal codice di rito;
   6) il collegio, scaduti i termini assegnati ed esaminate le note depositate, adotta il provvedimento che sarebbe stato pronunciato in udienza e il provvedimento viene depositato con modalità telematica.

c) nei procedimenti in cui il Collegio ritiene necessaria la presenza personale delle parti, ovvero ritiene necessario sentire personalmente i difensori si procede, ove possibile, alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f) del d.l. 18/2020, dandone previa opportuna comunicazione alle parti, con decreto comunicato telematicamente alle almeno tre giorni prima dell'udienza, con le seguenti modalità:

1) i difensori delle parti sono tenuti a dotarsi delle apparecchiature necessarie per assicurare il collegamento, nei termini illustrati nel documento audio-video informativo elaborato dall'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione e reso disponibile all'indirizzo web https://youtu.be/6mNRblDiM8k;
2) i difensori delle parti comunicano, mediante nota da depositare telematicamente entro le ore 12,00 del giorno precedente la data dell'udienza, il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, per ricevere l'invito a collegarsi alla videoconferenza, e un recapito telefonico presso il quale devono assicurare la reperibilità per eventuali problemi tecnici;
3) i difensori delle parti sono tenuti ad assicurare, a propria cura, il collegamento da remoto della parte assistita, ove questa intenda comparire personalmente o la sua presenza sia ritenuta comunque necessaria; in tale ultimo caso, se la parte attesta, mediante autocertificazione, l'impossibilità di recarsi nello studio o nel domicilio del proprio difensore la causa verrà rinviata per la medesima attività;
4) il giorno dell'udienza, in ogni caso con congruo anticipo, il Presidente del Collegio fa trasmettere alle parti un messaggio di posta elettronica, contenente il collegamento ipertestuale necessario per l'attivazione del collegamento;
5) l'identità dei difensori e delle parti viene accertata mediante collegamento video;
6) il collegamento da remoto può essere utilizzato anche per consentire la partecipazione all'udienza dei componenti del collegio giudicante e del pubblico ministero;
7) di tutte le relative operazioni viene dato atto nel verbale di udienza, che viene depositato telematicamente o, comunque, successivamente acquisito agli atti del fascicolo telematico;

d) tutti i termini previsti dai punti che precedono vengono computati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.;

e) le udienze nei procedimenti civili previsti dall'art. 83, comma 3 del d.l. 18/2020 per le quali si rende assolutamente necessario lo svolgimento con modalità ordinarie, vengono celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. c) del d.l. 18/2020, e il Presidente del Collegio adotta le cautele necessarie per evitare assembramenti secondo le indicazioni già vigenti;

f) le camere di consiglio e le riunioni di sezione si svolgono, ove possibile, mediante collegamento da remoto, con l'ausilio dei software applicativi individuati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, in modo da limitare la presenza dei magistrati nei locali della Corte.

Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente, avrà efficacia fino al termine del 15 aprile 2020 fissato all'art. 83 comma 1 del d.l. 18/2020 e in caso di sopravvenuto prolungamento di tale termine si intenderà prorogato fino alla nuova scadenza, salva l'eventuale necessità di modifiche indotte dal mutamento del quadro normativo o da altre esigenze organizzative.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Procuratore Generale in sede, ai Presidenti di Sezione della Corte, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto e sarà pubblicato sul sito della Corte di Appello.

Palermo, 25 marzo 2020

Il Presidente della Corte
Matteo Frasca